

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3455 del 16/06/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Quattro Castella (RE), richiesta dalla SOCIETA' AGRICOLA VENTURINI BALDINI SRL per l'attività di azienda agricola e attività turistica ricettiva.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3583 del 16/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sedici GIUGNO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Quattro Castella (RE), richiesta dalla SOCIETA' AGRICOLA VENTURINI BALDINI SRL per l'attività di azienda agricola e attività turistica ricettiva.

Pratica Sinadoc 37787/2024

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

Richiamata l' Autorizzazione Unica Ambientale prot. 34512 del 18/06/2015 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia per l'attività di azienda agricola con produzione di vino e l' Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-2574 del 04/06/2020 adottata da ARPAE per l'attività turistico ricettiva;

VISTA l'istanza di modifica di AUA inoltrata dal SUAP del Comune di Quattro Castella ad ARPAE SAC in data 11/11/2024, e acquisita al protocollo con PG 202867 – pratica Sinadoc 37787/2024 – inviata dal legale rappresentante della **SOCIETA' AGRICOLA VENTURINI BALDINI SRL** (P.IVA 00753090356) con sede legale nel comune di Quattro Castella – via Turati n.42 Provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all' attività di azienda agricola e attività turistica ricettiva svolta presso l'impianto ubicato in comune di **Quattro Castella (RE) - via Turati n.42** Provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e D.G.R. 1053/2003;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- ARPAE con nota PG.208131 del 18/11/2024 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, ed il SUAP comunicava all'impresa istante ed agli Enti interessati la corretta/completa presentazione della domanda e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Nulla osta acustico del Comune di Quattro Castella (PG. 57198 del 26/03/2025)
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE – Servizio Territoriale di Reggio Emilia - sede di Reggio Emilia – relativa alla matrice rumore (PG 219742 del 04/12/2024);

PRESO ATTO che relativamente alla domanda di AUA la Ditta ha richiesto la modifica della matrice rumore e contestualmente l'accorpamento delle due autorizzazioni vigenti prot. 34512 del 18/06/2015 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia, relativamente all'attività di azienda agricola, e DET-AMB-2020-2574 del 04/06/2020, relativamente ad attività turistico recettiva, entrambe localizzate nella medesima area produttiva, dichiarando che non è prevista alcuna modifica in merito alla matrice acque;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa SOCIETA' AGRICOLA VENTURINI BALDINI SRL, per l'esercizio dell'attività di azienda agricola e attività turistica ricettiva in Comune di Quattro Castella, via Turati n.42- Provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.118 del 29/09/2022 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia; .

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **SOCIETA' AGRICOLA VENTURINI BALDINI SRL** P.IVA 00753090356 in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Quattro Castella (RE) via Turati n.42 - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, e scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) e D.G.R. 1053/2003	ARPAE
Rumore	Nulla osta acustico di cui all'articolo 8, c. 6, della Legge 447/95	Comune

con l'effetto di sostituire le precedenti AUA rilasciate con atto prot. 34521 del 18/06/2015 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia e DET-AMB-2020-2574 del 04/06/2020 adottata da ARPAE, che devono intendersi revocate;

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A2 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali e delle acque reflue domestiche"*
- *Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.G.R. 1053/2003, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue assimilate alle domestiche"*
- *Allegato E "Nulla osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95)"*

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

4. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

6. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

9. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP di Quattro Castella ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Quattro Castella e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.14/03/2013, n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Pratica Sinadoc 37787/2024

ALLEGATO A2

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali e delle acque reflue domestiche

PARTE DESCRITTIVA

La Società Agricola Venturini Baldini S.r.l., ubicata in via F. Turati, 42 a Roncolo di Quattro Castella (RE), è costituita un complesso denominato "Villa Manodori", descritto nel presente allegato, all'interno delle quali vengono svolte, dalla stessa società agricola, differenti attività, e da un complesso denominato "Cantina di vinificazione", trattato nel successivo Allegato A3.

Il complesso di "Villa Manodori" è costituito da n. 5 edifici ricettivi e piscina ad essi annessa. L'attività svolta è agriturismo con ristorante e "location per eventi" quali matrimoni, meeting aziendali o eventi privati in genere. Da queste attività si generano reflui immessi, previo trattamento, in corpo idrico superficiale nel punto di recapito (denominato "SC.03") ove sono convogliati i seguenti scarichi parziali:

- acque reflue domestiche generate dalle attività dei servizi igienici delle camere dell'agriturismo e dalla attività di ristorazione (scarico parziale SP.1);
- acque reflue industriali derivanti dal lavaggio filtri della piscina (scarico parziale SP.2).

A servizio dello scarico parziale SP.1 è predisposto un impianto di trattamento dei reflui mentre a servizio dello scarico parziale SP.2 è predisposto un sistema di filtraggio e decolorazione delle acque della piscina. A valle dell'uscita dall'impianto di trattamento dello scarico parziale SP.1 è collettato lo scarico parziale SP.2 precedentemente depurato. Pertanto i reflui domestici del complesso "Villa Manodori" e i reflui industriali provenienti dalla piscina, dopo i rispettivi impianti di trattamento adducono ad un'unica condotta fognaria di allontanamento per il recapito in corpo idrico superficiale.

In dettaglio allo Scarico parziale SP.1 afferiscono i reflui provenienti da:

- Edificio "Villa Manodori" composto da :
 - n.7 camere da letto site al primo e al secondo piano e bagni annessi con una capacità complessiva di n°15 AE.
 - cucina e sala da pranzo al piano terra, che la Ditta non ha previsto di utilizzare per attività di ristorazione di nessun tipo.
- Edificio denominato "Villa Clara" composto da:
 - n° 7 camere da letto site al primo e secondo piano e annessi bagni con una capacità complessiva di n°14 AE.
 - Locale di preparazione e somministrazione colazioni per i clienti dell'attività di bed & breakfast svolta all'interno dell'edificio.
- Edificio denominato "Nuova acetaia" composto da:
 - n° 4 camere da letto site al piano terra e annessi bagni con una capacità complessiva di n°12 AE.
- Edificio denominato "Ex casa custode-vecchia acetaia" composto da:
 - n° 2 camere da letto site al piano terra e n° 2 camere da letto site al primo piano e annessi bagni per un totale complessivo di n° 9 AE.
- Edificio denominato " Ex Limonaia" composto da:
 - cucina per attività di ristorazione non continuativa di pranzi e cene e sala somministrazione pasti avente capacità di 50 posti a tavola e di n° 10 dipendenti dichiarati per un totale complessivo di 20 AE.

Il carico di progetto complessivo è stimato in 70 AE.

Il trattamento dei reflui viene effettuato a mezzo del seguente sistema di depurazione, dimensionato per 81

AE, composto da:

- due degrassatori sulla linea di scarico in uscita dalle cucine degli edifici Villa Clara e Ex Limonaia del volume ciascuno di 1180 lt ;
- un impianto composto dai seguenti elementi installati in parallelo:
 - n° 3 fosse Imhoff a monte dal volume totale di 21000 lt;
 - n° 3 filtri percolatori aerobici dal volume complessivo di 52,95 mc;
 - n° 3 fosse Imhoff a valle dell'impianto dal volume di 10800 lt.

In merito allo Scarico parziale SP.2, le acque della piscina (di dimensioni 9,30 m x 14,40 m) vengono filtrate con apposito impianto costituito da un serbatoio a sabbia quarzifera, rinnovabile periodicamente con controlavaggio da effettuarsi a mezzo di valvola selettiva. L'abbattimento del cloro viene effettuato tramite apposita sostanza riducente.

I reflui sono recapitati nel punto SC.03 nel corpo idrico recettore denominato Rio delle Carole, appartenente al bacino idrografico del Torrente Crostolo.

L'approvvigionamento idrico è da pozzo per uso irriguo, mentre il consumo di acqua all'interno delle strutture per uso igienico ed assimilati viene soddisfatto tramite approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto.

PRESCRIZIONI PER LO SCARICO PARZIALE SP.1

- 1 L'attività di preparazione e somministrazione di pasti e bevande, deve essere effettuata esclusivamente per il numero di utenza dichiarata.
- 2 L'autorizzazione si intende rilasciata per i locali e le destinazioni d'uso sopra riportati, in caso di usi diversi o di utilizzo dei locali esclusi, l'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche dovrà essere rivisto e dovrà essere presentata domanda di modifica dell'Autorizzazione.
- 3 Nella realizzazione dell'intervento, devono essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
- 4 L'impianto di depurazione deve essere installato secondo le indicazioni del costruttore. Deve essere presente in azienda dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alla normativa di settore. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
- 5 La Ditta deve essere in possesso dei titoli abilitativi edilizi e qualunque altro titolo necessario alla realizzazione delle infrastrutture e dei manufatti degli impianti di depurazione, rete fognaria e scarico, ove previsti per legge.
- 6 Le acque meteoriche non devono essere immesse nel sistema di depurazione.
- 7 E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
- 8 A valle dell'impianto di depurazione deve essere presente il pozzetto di prelievo e ispezione; tale pozzetto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
- 9 Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.

- 10 I rifiuti derivanti da tali operazioni (fanghi di separazione grassi e depurazione) devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e deve essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dell'impianto di depurazione devono essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.
- 11 Le caratteristiche dello scarico, a valle del trattamento con impianto di depurazione, al pozzetto di controllo, devono rispettare i limiti previsti dalla Tab. D della D.G.R. 1053/03.
- 12 Deve essere presente in Azienda l'esito dell'autocontrollo dello scarico effettuato entro un anno dalla messa in esercizio dell'impianto di depurazione, il cui esito attesti la rispondenza ai limiti previsti dalla Tab. D della D.G.R. 1053/03.
- 13 Deve essere effettuato, con cadenza annuale, un campione rappresentativo delle acque al punto di controllo la cui analisi ne attesti il rispetto dei limiti previsti dalla Tab. D della D.G.R. 1053/03.
- 14 Deve essere garantito il deflusso dei reflui nel punto di scarico, il quale deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque in prossimità del corpo idrico recettore.

PRESCRIZIONI PER LO SCARICO PARZIALE SP.2

- a La Ditta deve essere in possesso dei titoli abilitativi edilizi e qualunque altro titolo necessario alla realizzazione delle infrastrutture e dei manufatti, degli impianti, rete fognaria e scarico, ove previsti per legge.
- b A valle del sistema di trattamento dei controlavaggi e prima della confluenza con la rete fognaria delle acque reflue domestiche deve essere presente un pozzetto d'ispezione, assunto per il controllo, idoneo al campionamento dei reflui. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere identificato chiaramente, predisposto e idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
- c Le acque reflue industriali, al punto di controllo, devono rispettare i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006.
- d Le acque possono essere scaricate se aventi una concentrazione di cloro attivo libero ≤ 0.2 mg/l. Il raggiungimento di tale concentrazione di cloro libero potrà avvenire anche previa immissione in vasca di un prodotto atto a ridurre la concentrazione di cloro libero.
- e I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
- f E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
- g I rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento delle acque devono essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente in materia, e le operazioni di carico e scarico di tali materiali devono essere registrate conformemente alla medesima normativa.
- h Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o del sistema di controlavaggio devono essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza e la stessa deve darne immediata comunicazione ad ARPAE.
- i Per lo scarico derivante dalla piscina deve essere effettuato almeno una volta l'anno un autocontrollo analitico al pozzetto di controllo, che attesti il rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per i parametri pH, solidi sospesi totali, BOD5, COD, cloro libero, saggio di tossicità acuta, riferito ad un campione medio composito nell'arco di tre ore nell'ambito dell'attivazione dello scarico.
- j Per i campioni prelevati, di cui al punto precedente, deve essere redatto apposito verbale sul quale

annotare le modalità di campionamento. I verbali di campionamento e i certificati analitici devono essere conservati presso l'insediamento per essere a disposizione degli agenti accertatori.

- k Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di filtrazione, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata.
- l Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta registrazione da rendere visionabile agli agenti accertatori.
- m In caso di svuotamento totale della vasca preventivamente occorrerà effettuare un'analisi delle acque che attesti il rispetto dei limiti sopra indicati. Nel caso le acque non rispettino i limiti sopra indicati, le stesse dovranno essere conferite come rifiuto ad un impianto autorizzato.
- n Qualora per motivi tecnici sia necessario lasciare la piscina piena nel periodo invernale e svuotarla all'inizio della stagione estive, è probabile che fenomeni di ristagno e fermentazione delle acque portino ad una concentrazione di inquinanti troppo elevata; si rende pertanto necessario valutare lo stato di degrado di tali acque, le quali, se hanno subito tali processi di fermentazione organica non potranno essere scaricate nel fosso di scolo poiché ne potrebbero compromettere lo stato di qualità ambientale, ma dovranno essere conferite ad un impianto di depurazione pubblico.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari allo scarico ai sensi della normativa vigente.

Pratica Sinadoc 37787/2024

ALLEGATO A3

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.G.R. 1053/2003, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue assimilate alle domestiche

Il presente allegato è relativo alla cantina di vinificazione a servizio del vigneto aziendale. Vengono prodotti circa 2.200 q.li/anno di uva che viene lavorata per ottenere all'incirca 1.600 ettolitri di vino all'anno. Dalla cantina di vinificazione si generano acque reflue che sono scaricate in due distinti punti di scarico in acque superficiali come di seguito descritti.

Scarico n. 1:

- le acque reflue assimilate alle acque domestiche provengono dal lavaggio saltuario dei mezzi agricoli nell'autorimessa di proprietà dell'Azienda;
- lo scarico corrisponde ad un carico inquinante medio di circa 5 AE;
- l'impianto di trattamento è costituito da una vasca di sedimentazione della capacità di 1,07 m³ e da un disoleatore della capacità di 1,35 m³;
- lo scarico è in atto per un massimo di 8 ore/gg per 40 gg/anno per un quantitativo scaricato di circa 192 m³/anno;

Scarico n. 2:

- le acque reflue assimilate alle acque domestiche provengono dal lavaggio pavimenti della cantina e del magazzino di stoccaggio vini e dai 2 servizi igienici presenti;
- il numero di addetti è massimo di 11 unità;
- lo scarico corrisponde ad un carico inquinante medio di circa 5 AE;
- l'impianto di trattamento è di tipo a fanghi attivi costituito da una vasca di equalizzazione della capacità di 4 m³ e da un sistema di trattamento biologico della capacità di 5 AE;
- lo scarico è in atto per 2 volte all'anno per una quantità totale di reflui scaricata di circa 0,5 m³/anno;

L'approvvigionamento idrico è da pozzo per un prelievo di circa 3.000 m³/anno.

Il corpo recettore per entrambi gli scarichi è il Rio delle Carole appartenente al bacino idrografico del Torrente Crostolo;

Le acque reflue provengono da un'attività che si configura come una impresa che esercita anche attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale con i requisiti previsti dall'art. 101, comma 7 lett. c) del D.Lgs. 152/06 pertanto le acque reflue prodotte dalla "Società Agricola Venturini Baldini Srl", relativamente alle attività sopra citate sono assimilate alle acque reflue domestiche.

PRESCRIZIONI

- 1 Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 lett. c) del D. Lgs. 152/06 come in premessa indicato, il richiedente deve trasmettere entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE per i conseguenti atti di competenza.

- 2 E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
- 3 Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di depurazione, deve essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per tutto il tempo necessario a ripristinare la corretta funzionalità e ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE, indicando anche i tempi per il ripristino; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di depurazione idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
- 4 Deve essere effettuato un autocontrollo annuale, in un giorno scelto nel periodo di maggior produzione di acque reflue, del carico inquinante delle acque reflue prodotte a monte degli impianti di depurazione. Devono essere calcolati i volumi di acqua/giorno in ingresso all'impianto e la relativa concentrazione del BOD₅. Tale controllo si rende necessario al fine di valutare l'effettivo massimo carico inquinante contenuto nei reflui in ingresso al depuratore espresso in abitanti equivalenti. In concomitanza deve anche essere effettuata un'analisi dei reflui in uscita al fine di dimostrare l'efficienza depurativa dell'impianto, con controllo dei parametri BOD₅ e COD per lo scarico n. 2, e dei parametri COD e idrocarburi totali per lo scarico n. 1.
- 5 Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata, secondo le indicazioni del costruttore.
- 6 Si deve conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso gli impianti.
- 7 I fanghi prodotti dai processi depurativi devono essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/06.
- 8 I punti individuati per il controllo degli scarichi, posti a valle dei rispettivi impianti di depurazione, prima dello scarico nel recapito finale devono garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. I pozzetti devono essere facilmente identificabili.
- 9 Deve essere garantito il deflusso dei reflui nel punto di scarico, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque in prossimità del corpo idrico recettore.
- 10 Entro il 31 gennaio di ogni anno devono essere comunicati ad ARPA i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari allo scarico ai sensi della normativa vigente.

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Il Comune di Quattro Castella con atto acquisito al PG/57198 del 26/03/2025, richiamando le valutazioni e le prescrizioni contenute nella relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia, PG/219742 del 04/12/2024, esprime il proprio parere favorevole (**nulla-osta**) all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la ditta in oggetto, relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

- le opere, gli impianti, l'attività e gli interventi di bonifica acustica e risanamento dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati.
- la Ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
- **è autorizzato esclusivamente l'utilizzo delle sorgenti di diffusione sonora nel periodo diurno (06-22).** L'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento delle sorgenti previste o la variazione delle condizioni dell'area di contorno richiederà la presentazione di un nuovo documento di previsione di impatto acustico.
- prima dell'avvio dell'attività, o comunque ogni qualvolta ci siano modifiche all'assetto impiantistico, gli impianti e le attrezzature in dotazione dovranno essere tarati mediante impostazione dei limitatori in linea con quanto riportato nelle relazioni presentate, effettuata da Tecnico Competente in Acustica; la relativa documentazione, attestante la procedura svolta, dovrà essere conservata dal gestore della ditta; in particolare, gli impianti di sonorizzazione dovranno essere provvisti di un Dispositivo di Limitazione (Limitatore), il quale dovrà essere tarato in modo da poter garantire costantemente il seguente livello di pressione sonora: $Leq < 66,3 \text{ dB(A)}$ a 5 metri, a fronte alle sorgenti.
- gli impianti di sonorizzazione durante l'attività ordinaria della ditta oggetto di studio dovranno risultare monitorati da un fonometro integratore o, in alternativa, da un analizzatore di spettro in tempo reale, il quale potrà fornire indicazioni sui livelli di pressione sonora misurabili all'interno dell'area di libero accesso per il pubblico, che non dovranno superare il limite indicato di $66,3 \text{ dB(A)}$ misurato a 5 metri dai diffusori (per ottenere un livello di musica di sottofondo nell'area di ascolto).
- si dovranno, inoltre, utilizzare processori di dinamica posti in "insert" sui canali del mixer principale al fine di limitare e controllare la dinamica delle eventuali voci per annunci.
- la Ditta è tenuta, per gli intrattenimenti musicali con diffusione sonora che si svolgono nell'area esterna della Tenuta, ad applicare le procedure previste dalla DGR 1197/2020.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.